

## Ai Gentili Clienti – Loro Sedi

*Circolare informativa alla clientela n. 4° / 2020 del 21 febbraio 2020*

**Oggetto:** documento unico di regolarità fiscale, approvazione modello.

Come noto, il nuovo **art. 17-bis del D.Lgs. n°241/1997**, introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n°124, al **comma 1**, ha previsto il nuovo obbligo a carico dei committenti di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n°600 del 1973, all'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, e all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n°360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

**Tali obblighi**, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-bis, **non trovano applicazione** se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente **apposita certificazione**, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che **attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5** del suddetto articolo.

Tale certificazione ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo nonché dai tributi speciali, considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge e pertanto la connessa attività svolta dagli uffici non può essere inquadrata nell'ambito dei servizi resi al cittadino di cui al D.L. 31 luglio 1954, n°533. Sarà rilasciato all'impresa o a un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa.

Orbene, con il **Provvedimento del 6 febbraio 2020, n° 54730**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24. Lo schema di certificato e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/approvazione-dello-schema-di-certificato-di-sussistenza-dei-requisiti-previsti-dall-articolo-17-bis-comma-5-del-decreto-legislativo-9-luglio-1997-n-24>.

Quanto ai **requisiti per la richiesta del certificato**, previsti alla **lettera a)**, comma 5, art. 17-bis, D.Lgs. 241/97, essi sono:

- **Esistenza in vita da almeno tre anni:**

Si verifica con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni.

- **Regolarità degli obblighi dichiarativi:**

Si verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

- **Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi:**

Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti si considerano i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio. Si verifica che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Quanto ai **requisiti previsti alla lettera b)**, comma 5, art. 17-bis, D.Lgs. 241/97:

- **Assenza debiti non soddisfatti:**

Rilevano le iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Per tale requisito rilevano esclusivamente i debiti riferiti ad imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta

La scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che all'uopo dovessero necessitare.

Cordialità.

*D&D Consulting S.n.c.*

*\*-Rubrica riservata ai soli destinatari, è fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale.*

*\*-Diritti legalmente riservati agli Autori.*

**Allegato A**





che con riferimento all'ultimo giorno del mese di \_\_\_\_\_, **non** sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Si riportano i requisiti<sup>1</sup> mancanti:

...  
...  
...

Il presente certificato ha validità di quattro mesi dalla data indicata in calce ed è rilasciato ai soli fini e per gli effetti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, esso non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (articolo 40, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183).

Il Responsabile

Luogo e data

<sup>1</sup>Per segnalare ulteriori dati che si ritiene non siano stati considerati, è possibile rivolgersi all'ufficio che ha emesso questo certificato. L'ufficio, laddove necessario, chiede conferma dei dati relativi ai carichi agli Agenti della Riscossione.